

QUESITO

In caso di visita ispettiva in azienda, in orario convenzionale e non, l'ispettore può chiedere a qualsiasi lavoratore in turno compresa la guardia giurata all'ingresso (dipendente di azienda terza) l'esibizione del DVR?

RISPOSTA

[Avv. Simona Maniscalco](#)

La valutazione dei rischi e la successiva redazione del DVR è uno degli obblighi principali di ogni Datore di Lavoro (artt. 17, 28 e 29 D.Lgs. 81/08).

L'attività ispettiva viene regolamentata dalle Leggi n. 689/1981 e n. 124/2004 e da specifiche Circolari del Ministero del Lavoro, in particolare la 41 del 2010 e dell'INL, la n. 4 del 2019.

Secondo quanto previsto dalla normativa sopra individuata, il DVR rientra tra i documenti c.d. "aziendali" pertanto, ragionevolmente, si deve ritenere che il compito di tenuta e conservazione del predetto documento è posto in capo al datore di lavoro. Ricordiamo che la redazione del DVR è un obbligo posto in capo al datore di lavoro, come il suo aggiornamento, la revisione e la conservazione. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), deve essere custodito in azienda, cioè presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel TU 81/08, può essere conservato su supporto informatico.

Il D.Lgs. n. 81/2008, in riferimento al settore privato, individua nel RLS l'unico soggetto che può avere accesso al DVR, richiederne copia da esibire agli altri lavoratori.

Alla luce di queste brevi ma chiare osservazioni si può pacificamente rispondere al quesito ritendendo che l'ispettore del lavoro non può chiedere ad un qualsiasi lavoratore, né tanto meno ad un dipendente di una ditta esterna, l'esibizione del DVR.